



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 06/04/2004

COMUNE DI MELPIGNANO (Lecce)
Modifiche allo Statuto Comunale

COMUNE DI MELPIGNANO
PROVINCIA DI LECCE

Modifiche allo Statuto Comunale pubblicato sul B.U. n. 34 del 31 marzo 1999.

STATUTO COMUNALE

aggiornato alla deliberazione C.C. 30 dicembre 2003 n. 53

ART. 4
TERRITORIO
E SEDE COMUNALE

Comma 2, le parole "che è il capoluogo" vengono eliminate.

ART. 7
ORGANI

L'intero, articolo è sostituito nel seguente modo:

- 1) Il Sindaco e il Consiglio Comunale sono organi elettivi del Comune. La Giunta comunale è organo del Comune di nomina sindacale.
- 2) Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

ART. 8
CONSIGLIO COMUNALE

L'intero articolo è sostituito nel seguente modo:

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
- 2) Il Consiglio Comunale, in virtù di tale funzione di rappresentanza è titolare del potere di indirizzo politico amministrativo e del potere di controllo.
- 3) Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
- 4) Il Consiglio Comunale ha competenza sull'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

ART. 9

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Comma 3, la parola "principale" è sostituita con la parola "provinciale". Comma 6, l'intero comma è sostituito con il seguente periodo: "Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo ed ha competenze limitatamente all'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalla normativa vigente. L'esercizio delle funzioni suddette non può essere oggetto di delega". Comma 7, la parte iniziale: "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo" sono sostituite con il periodo "Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale" e soppresse le parole "o della Provincia".

ART. 10

SESSIONI DEL CONSIGLIO

Comma 2, le parole "l'assestamento di bilancio" sono sostituite con le parole "la salvaguardia degli equilibri di bilancio".

Comma 4, la parola "vigente" è inserita prima della parola "regolamento" e, dopo la stessa parola, è inserito il seguente periodo "per il funzionamento del Consiglio Comunale (che, successivamente, verrà denominato, semplicemente Regolamento)".

ART. 11

COMMISSIONI

Comma 1, l'intero articolo è sostituito nel seguente modo: "Il Consiglio può, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituire nel proprio seno Commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, secondo quanto previsto nel Regolamento".

ART. 12

CONSIGLIERI

I commi 1 e 2 sono sostituiti nel seguente modo:

- 1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge.
- 2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti tali funzioni sono esercitate dal più anziano di

età.

E' confermato il comma 3 sino alle parole "scioglimento del Consiglio Comunale" sono aggiunte le seguenti "a norma dell'art. 141 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo n. 267/2000" Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4.

4) I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decorrenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Comma 2 lettera d) è sostituito nel seguente modo: d) di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 39 comma 2, della T.U.;

Comma 2, l'ultimo periodo che inizia da 'Un quinto e termina a decisioni;" è eliminato.

ART. 16

NOMINA E PREROGATIVE

Comma 1, il periodo "proposta degli indirizzi di governo" è sostituito con il periodo "programma di mandato".

ART. 17

COMPOSIZIONE

Comma 1, le parole "n. 2 Assessori" sono sostituite da "n. 4 Assessori".

ART. 20

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Comma 5, dopo la parola "presidente" è eliminata la virgola nonché il periodo successivo alla stessa parola.

ART. 21

SINDACO

I commi 1 e 2 sono sostituiti nel seguente modo:

- 1) Il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e presente statuto e rappresenta la Comunità.
- 2) Egli entra in carica all'atto della proclamazione e assume la pienezza delle funzioni al momento stesso della presentazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

L'intero articolo è sostituito nel seguente modo:

1) Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alle attività amministrative, impartendo direttive al Direttore Generale, qualora nominato;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni (sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio);
- e) nomina e revoca il Segretario Generale secondo i criteri, i limiti e le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- f) può nominare il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto determinato e secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previa deliberazione della Giunta Comunale. Al Sindaco compete pure il potere di revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- g) può conferire le funzioni direzionali previste dalla legge per il Direttore generale al Segretario Generale nel caso in cui il primo non sia stato nominato;
- h) sentito il Segretario Comunale o, ove esista, il Direttore Generale, nomina e revoca i Responsabili e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i) coordina e organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orafi degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, previa intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orafi di apertura al pubblico degli uffici pubblici con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) determina gli orafi di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- m) convoca e presiede la Giunta Comunale;
- n) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi ed istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- o) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
- p) può incaricare Assessori e Consiglieri di rappresentare il Comune in pubbliche manifestazioni.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

Il comma 2 è soppresso e, di conseguenza, è modificata la numerazione dei commi.

Comma 5, sono eliminate le parole "cura la trasmissione degli atti deliberativi al CO.RE.CO. ed"

ART. 47

PRINCIPI E CRITERI

Comma 4, la parola "equilibrio" è sostituita con la parola "equilibrato".

ART. 57
INTERVENTI
NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Comma 8, le parole "il contenuto discrezionale" sono eliminate perché erroneamente ripetute.

ART. 62
PARTECIPAZIONE
ALLE COMMISSIONI

Dopo la parola "consiliare" sono inserite le parole "ove costituite"

ART. 65
DIRITTO DI ACCESSO

E' eliminato il comma 5.

ART. 80
ADEGUAMENTO
DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A
LEGGI SOPRAVVENUTE

Le parole "legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite con "decreto legislativo n. 267/2000".

ART. 81
ORDINANZE

Il comma 2 è soppresso.

Comma 4, il periodo "al comma 2 n. 142" è sostituito con il periodo "ai commi 2 e 3 dell'art.50 del decreto legislativo n. 267/2000".

Il comma 6 è soppresso.

E' aggiunto l'art. 83

ART. 83
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1) La potestà impositiva in materia tributaria, viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

2) L'Amministrazione Comunale, in conformità allo Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e con particolare riferimento ai tributi locali, si dota di apposito regolamento per disciplinare profili procedurali ed organizzativi delle attività in materia di tributi locali per assicurare i diritti dei contribuenti.

3) il Regolamento dovrà in particolare individuare e disciplinare:

a) modi e tempi e strumenti idonei di informazione al cittadino idoneo per assicurargli l'effettiva conoscenza di atti ed iniziative a lui destinate;

b) attività, iniziative e strumenti di comunicazione a sostegno di contribuenti sprovvisti di conoscenze tributarie;

c) procedure, agevoli e a basso costo, per la facilitazione degli adempimenti;

d) procedure, semplici e trasparenti, per favorire e risolvere le istanze di interpello.
